

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3571-A</sup>

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE: TOZZI CONDIVI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAMBRONI)

E SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Senatore STURZO

TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA  
*in prima deliberazione, il 16 gennaio 1962 (Stampati n. 250 e 285)*

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 22 gennaio 1962*

---

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

---

*Presentata alla Presidenza il 4 agosto 1962*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo del progetto di legge costituzionale che è sottoposto alla vostra approvazione ha avuto un lungo e complesso iter parlamentare che mi proverò a riassumere in quanto meno spazio possibile.

Dinanzi al Senato, il Governo del tempo presentò — in base a lavori preparatori che si erano svolti durante la precedente legislatura — un disegno di legge costituzionale il quale prese il n. 250; il Senatore Sturzo presentò allora proposta di legge, sempre a carattere costituzionale, che prese il n. 285. Entrambi i progetti avevano per oggetto la modifica della durata e della composizione del Senato. Nel mentre il disegno di legge governativo proponeva la costituzione di un collegio unico nazionale per la elezione di un numero di Senatori tratti da un albo speciale nel quale erano contenuti nominativi di parlamentari i quali avessero avuta una certa anzianità e determinati incarichi, il progetto Sturzo non conteneva tale proposta. Entrambi, invece, fissavano a cinque anni la durata massima della legislatura per il Senato come per la Camera, e la nomina a senatori di diritto dei presidenti dell'assemblea costituente e delle assemblee parlamentari (per la durata di 3 anni, secondo il disegno governativo, e per la durata di 4 anni, secondo il progetto Sturzo).

Il disegno governativo poi portava a 10 i Senatori di nomina del Presidente della Repubblica, distinguendo che 5 dovevano essere scelti in determinate categorie e cinque in altre, nel mentre quello Sturzo li portava a venti, fissando un complessivo elenco di categorie entro le quali i nominati dovevano essere scelti.

Il Senato nominò una Commissione speciale per l'approvazione delle due proposte. La Commissione in data 25 marzo 1960 presentò la relazione Bosco con la quale dopo lunga deliberazione, si proponeva un testo unificato di 15 articoli nel quale però gli articoli di modifica vera e propria della Costituzione erano i primi tre, essendo gli altri disposti per contenere norme di applicazione o transitorie.

Si accettava la durata quinquennale anche per il Senato, si accettava la nomina a Senatori a vita dei presidenti della Costituente e delle Assemblee parlamentari, per almeno 5 anni consecutivi o per una intera legislatura non inferiore a 3 anni. si accettava di

portare a 10 i Senatori di nomina presidenziale, facendo per la base di scelta dei nuovi 5 una categoria particolare, si accettava il collegio nazionale per la nomina di 100 senatori tra i parlamentari anziani. Nominato il senatore e relatore Bosco Ministro, la Commissione nominò, in suo luogo, relatore il senatore Schiavone ed al Senato venne presentata una nuova relazione in data 10 maggio 1961 (infatti, il Senato nelle sedute del 24 gennaio e 23 febbraio 1961 aveva disattese le conclusioni della precedente Commissione ed aveva accettato l'ordine del giorno del senatore Varaldo col quale si rimandavano i due progetti alla Commissione per un ulteriore esame).

Il Senatore Schiavone, iniziandola, informava come il Presidente della Commissione stessa, senatore Paratore, aveva proposto tre quesiti fondamentali:

- 1°) è necessario l'aumento dei senatori?
- 2°) se necessario, quale il metodo da seguire?
- 3°) quale il migliore sistema da adottare?

Rispondendo ai tre quesiti, la Commissione giungeva alla formulazione di un testo che si distaccava del tutto dai testi e delle proposte e della precedente relazione: un punto solo restava fermo: quella della equiparazione della durata della legislatura tanto per il Senato quanto per la Camera a 5 anni.

Infatti si abbandonava il Collegio nazionale per la nomina di 100 senatori estratti dall'elenco dei vecchi parlamentari, si abbandonava la nomina dei presidenti della Costituente e delle Assemblee, si abbandonava la proposta di un aumento dei Senatori di nomina presidenziale. Si giungeva ad aumentare il numero dei senatori abbassando il rapporto tra senatore e popolazione da 200 a 180 mila, si aumentava da 6 a 7 il numero dei senatori minimo per ogni regione.

Si fissava il numero massimo dei senatori a 300 e quello dei deputati a 600. Questa proposta di un numero fisso anche per i deputati non si poteva dire assolutamente nuova perché già da pochi mesi, dal 24 marzo 1961, il collega Piccoli ed altri avevano presentata alla Camera una proposta di legge costituzionale (n. 2919) con la quale proponevano di fissare il numero dei deputati a 600 modificando l'articolo 56 della Costituzione.

I criteri dai quali era partito il Senato sono semplici. Aumentare sì il numero dei Senatori ma soltanto secondo il criterio elettivo da parte del popolo. L'aumento doveva essere portato ad un limite tale da rendere l'assemblea di Palazzo Madama in condizioni da poter svolgere il pesante lavoro, un limite leggermente superiore a quello cui avrebbe portato la popolazione risultante dal nuovo censimento pur lasciando il rapporto di 1 a 200.000, e per resti superiori ai 100.000.

Il Senato — sempre per ragioni di proporzione — aveva creduto fissare a 600 il numero dei deputati onde lasciare il rapporto di 1 a 2 tra senatori e deputati. Il Senato che aveva discusso in seno alle Commissioni speciali ed in Assemblea lungamente, dopo la presentazione della seconda relazione attese quasi un anno prima di portarne la discussione in aula, cosa che fu fatto alla seduta del 16 gennaio 1962. In detta seduta, con una discussione brevissima, venne approvato nel testo proposto dalla Commissione con una sola modificazione formale.

La proposta così approvata venne trasmessa alla Camera e prese il n. 3571. Venne assegnata — come per legge e regolamento — alla I Commissione in sede referente e non può certamente parlarsi, come qualcuno ha parlato, di ritardo da parte della Commissione ad esaminare un testo che era stato elaborato dal Senato in 4 anni, tanto più che non poteva neppure dichiararsi di materia riguardante l'altro ramo del Parlamento, in quanto era stato fissato anche il numero chiuso per questo ramo del Parlamento.

In I Commissione venne fatto un primo esame e si rilevò come per assoluta necessità, sia pure volendo accettare i testi ed i criteri approvati dal Senato, si doveva procedere a modifica in quanto non si era provveduto, all'articolo 1, a modificare, in relazione, anche gli altri commi dell'articolo 56 della Costituzione.

Si presentarono alcuni emendamenti tra i quali uno di stralcio da parte del collega Luzzatto.

Successivamente, in una seconda seduta, si presentarono altri emendamenti e da parte del relatore e da parte del Governo e da parte del collega Cossiga, riaprendo la discussione su alcuni punti che il Senato aveva creduto accantonare quali quelli dei senatori di nomina presidenziale e dei presidenti della Costituente e delle Assemblee.

Si nominò un Comitato ristretto il quale in tre giorni provvide a presentare alla Com-

missione il testo che è stato approvato così come oggi viene presentato a voi.

La I Commissione ha accettato il numero fisso anche per la Camera, ma conoscendo legittime le ragioni di funzionalità e di autolimitazione le quali avevano mossi e il Senato ed i colleghi presentatori della proposta di legge. Ma la Commissione non ha potuto dimenticare che sulla base dei dati dell'ultimo censimento il numero dei deputati in ragione del rapporto fissato nella Costituzione — 1 ogni 80.000 abitanti — risulta elevato a 630.

Pertanto, la Commissione non ha creduto poter accettare la fissazione di un numero di ben 30 unità inferiore a quello risultante dal rapporto con la popolazione attualmente esistente tanto più che le emigrazioni interne per alcune circoscrizioni, necessariamente ridurranno il numero dei deputati. Non dunque la Commissione vi propone un aumento del numero dei deputati, vi propone di fissare per il futuro il numero dei deputati a quello che attualmente risulta per i dati di aumento della popolazione.

In correlazione e per i principi di proporzione fissati dal Senato, questo vedrà aumentato il suo numero fisso a 315, al quale numero dovranno aggiungersi i senatori di diritto e quelli di nomina presidenziale, così come pure resterà fissato il numero minimo di senatori per ogni regione, portandolo a 7.

La Commissione ha creduto, per attuare tali disposizioni, di abolire il rapporto ad una quota fissa di abitanti, ma di fissare il numero rispettivamente dei deputati e senatori giungendo alle attribuzioni, dividendo il numero degli abitanti quale sarà al momento delle elezioni per detti numeri fissi, attribuendo a ciascuna regione o circoscrizione rispettivamente quanti senatori o deputati sono contenuti in detto numero ed attribuendo i residui seggi ai maggiori resti.

La Commissione ha anche accettato la norma oramai pacifica della equiparazione di durata tra il Senato e la Camera a 5 anni.

Per il problema delle Regioni a statuto speciale, che hanno, o avranno, norme speciali di attribuzioni di un numero di senatori superiore a quello che sarebbe in rapporto con la popolazione, si è provveduto con norma transitoria onde evitare successive modifiche costituzionali.

Si è anche tenuta presente la norma che è in via di approvazione il disegno di legge (n. 2010 del Senato approvato già da quel ramo del Parlamento il 27 luglio 1961) il quale mira ad eliminare la diversità di accertamento

della popolazione sulla base della quale procedere al riparto dei seggi, esistente tra le due leggi elettorali, quella del Senato e quella della Camera, accettando il criterio dell'ultimo censimento.

Si è fissata la norma che il presente progetto, divenuto legge, sarà applicabile con le prossime elezioni onde evitare che una interpretazione restrittiva dovesse portare allo scioglimento immediato delle Camere. Si è approvato, come sopra accennato, l'articolo di efficacia transitoria per i senatori di Trieste che restano tre sino a tanto che non sarà provveduto diversamente con la legge costituzionale sulla istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia in corso di approvazione.

Ma la Commissione dopo avere accettati questi punti fissati dal Comitato ristretto, non ha ritenuto di accettare le altre norme da questo predisposte circa la nomina a senatori a vita dei presidenti della Assemblea costituente e dei presidenti delle Assemblee parlamentari aventi, questi ultimi, un certo numero di anni di anzianità. Così pure non ha ritenuto neppure di accettare l'aumento del numero dei senatori di nomina presidenziale sia aumentandoli genericamente a sette — alcuno autorevolmente aveva proposto anche di portarli ad otto —, sia distinguendoli in due categorie, attribuendo alla prima già elencata nell'articolo 59 della Costituzione i 5 così come ora fissato, ed attribuendo alla seconda i 3 o 2 da aumentare.

Alcuni avevano proposta genericamente la dizione « politici », altri avevano aggiunta la condizione che fossero stati parlamentari, altri invece avrebbero voluto estendere la nomina come membri di diritto ai Presidenti del Consiglio dei Governi della liberazione.

La maggioranza del Comitato, così come la maggioranza della Commissione erano favorevoli a tali ampliamenti aventi un carattere altamente significativo, ma poiché da parte di alcuni membri della Commissione si era dimostrata opposizione e da parte di altri perplessità, la maggioranza ha ritenuto preferibile limitare l'accettazione ai punti accolti da tutti i membri, onde ottenere una probabile, più facile approvazione da parte vostra, e con una percentuale tale da raggiungere quei due terzi che sarebbe auspicabile la proposta raggiungesse.

Il collega Cossiga, che era stato il presentatore degli emendamenti aggiuntivi rispetto al testo a noi pervenuto dal Senato, per queste considerazioni — fatte proprie dal rappresentante del Governo, onorevole Bosco — ha deciso di ritirarli riservandosi di ripresentarli con una separata proposta di legge costituzionale, nella speranza, condivisa da tutti i membri della Commissione, che placate le presenti divergenze politiche, si possa giungere alla approvazione anche di queste norme nei termini di legge onde applicarle sin dalle prossime elezioni.

Onorevoli Colleghi, la I Commissione avrebbe desiderato presentarvi un testo più completo e meno lontano da quella che doveva essere la vera riforma della strutturazione del Senato. Non è riuscita malgrado la buona volontà di tutti ed il lavoro serio compiuto! Credo però avervi presentato un testo formalmente chiaro e tale da delineare per gli anni futuri la struttura numerica delle due assemblee, eliminando le sperequazioni e le difficoltà, che l'esperienza ha posto in luce.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

## TESTO UNIFICATO

TRASMESSO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

### ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo:

« Comunque il numero complessivo dei deputati eletti non può essere superiore a seicento ».

### ART. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centottantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Comunque il numero complessivo dei senatori eletti non può essere superiore a trecento ».

### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è così modificato:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni ».

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

### ART. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni regione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

### ART. 3.

L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 4.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 5.

*Identico.*